

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali

Servizio legislativo, coordinamento giuridico e riforme istituzionali

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Roma, 8 - 9 febbraio 2007

Sentenze della Corte Costituzionale

Relative alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome

periodo dicembre 2006 – febbraio 2007

A cura di: Anna d'Ambrosio

**Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale
relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome**

periodo dicembre 2006 - febbraio 2007

<u>Sent.</u>	<u>Giudizio</u>	<u>Ricorrente</u>	<u>Resistente</u>	<u>Esito favorevole</u>	<u>Materia</u>
n. 405	Principale	Presidente del Consiglio dei ministri	Bolzano	Provincia	Tutela e conservazione dei beni culturali - Ordinamento dei masi chiusi
n. 423	Principale	Presidente del Consiglio dei ministri	Bolzano	Stato	Professioni
n. 440	Principale	Presidente del Consiglio dei ministri	Valle d'Aosta	Stato	Lavori pubblici
n. 2	Conflitto di attribuzioni	Sardegna	Presidente del consiglio dei ministri	Stato	Elezioni consiglieri regionali
n.12	Incidentale	TAR Sardegna	Sardegna	Stato	Igiene e sanità pubblica
n. 21	Principale	Presidente del Consiglio dei ministri	Sardegna	Regione	Lavoro

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 4 - 7 dicembre 2006, n. 405

Materia: Tutela e conservazione dei beni culturali - Ordinamento dei masi chiusi

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 4 e 8, numeri 3 e 8, statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige; artt. 3, primo comma, e 9 Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorsi n. 97/2004; 82/2005)

Resistente/i: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto del ricorso: Art. 14 della legge della Provincia di Bolzano «27» (*recte*: 23) luglio 2004, n. 4 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato non fondate le questioni

Annotazioni:

La norma impugnata inserisce nella legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 26/1975 (Istituzione della Ripartizione provinciale Beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37), l'art. 5-*quinquies*, così formulato:

«1. Il diritto di prelazione di cui agli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non trova applicazione nel caso di trasferimento della proprietà in seguito a successione aziendale entro il quarto grado di parentela in immobili soggetti a tutela storico-artistica e facenti parte di un maso chiuso.

2. Per gli immobili di cui al comma 1 non trova applicazione l'obbligo di denuncia di cui all'art. 59 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Secondo il ricorrente, tali disposizioni sono in contrasto con lo statuto della Regione Trentino-Alto Adige il quale, nell'attribuire alle Province autonome la competenza in materia di tutela e conservazione dei beni culturali nonché di ordinamento dei masi chiusi, prescrive che essa sia esercitata in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

Il ricorrente denuncia il contrasto delle disposizioni censurate con l'art. 6 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), il quale prevede le modalità e i termini per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato e delle Province autonome. Il ricorrente sostiene, inoltre, che le suddette disposizioni violino gli artt. 3 e 9 della Costituzione.

Nell'esaminare il merito delle questioni, la Corte ha premesso che la disciplina del maso chiuso ha costituito oggetto di scrutinio di costituzionalità sotto vari profili e in tempi diversi.

Fin dalla prima sentenza, fondamentale per quanto concerne la disciplina dell'istituto, è stato affermato che esso *«non trova precedenti nell'ordinamento italiano, non può qualificarsi né rivivere se non con le caratteristiche sue proprie derivanti dalla tradizione e dal diritto vigente fino all'emanazione di quel r.d. 4 novembre 1928, n. 2325 in base al quale esso istituto cessò di avere formalmente vita»*. E' stato precisato, inoltre, che il legislatore provinciale, in virtù dell'art. 11 n. 9 dello statuto speciale (nel testo originario), *«può disciplinare la materia dei masi chiusi nell'ambito della tradizione e del diritto preesistente e, in conseguenza, con una potestà necessariamente più ampia, data la natura dell'istituto, che per le altre materie nello stesso art. 11 contemplate»* (sent. n. 4/1956).

Il principio è stato successivamente ribadito (sent. n. 5 e n. 40 del 1957; n. 55/1964; n. 35/1972; ordinanza n. 28/1956), e la Corte ha precisato, da un lato, che esso è stato affermato per ritenere la legittimità costituzionale di disposizioni della legislazione provinciale incidenti anche sul diritto privato e sulla giurisdizione – materie, in via generale, di attribuzione statale esclusiva – dall'altro, che la disciplina statutaria non è mutata.

Più di recente è stato però precisato che la particolare tutela accordata all'istituto non giustifica qualsiasi deroga alla disciplina generale, ma soltanto quelle che sono funzionali alla conservazione dell'istituto nelle sue essenziali finalità e specificità (sent. n. 340/1996).

L'istituto in oggetto, secondo la sintesi fattane dalla sent.4/1956, ha caratteristiche tutte particolari *«come quelle della indivisibilità del fondo, della sua connessione con la compagine familiare e della assunzione di esso fondo come maso chiuso da un unico soggetto, cui un sistema particolare – anche relativo al procedimento di assegnazione e di determinazione del valore del fondo nel caso di pluralità di eredi – permette di perpetuare e garantire nel maso stesso il perseguimento delle finalità economiche e sociali proprie dello istituto»*.

Alla luce dei principi enunciati, la questione della legittimità costituzionale delle disposizioni di entrambe le leggi prevedenti l'esclusione della prelazione nei casi indicati non è fondata.

Le norme censurate, infatti, essendo non soltanto predisposte alla tutela della indivisibilità del maso, ma soprattutto finalizzate a mantenerne la connessione con la compagine familiare, non contrastano con le norme statutarie invocate che, lette nei sensi di cui si è detto, giustificano, in materia di masi chiusi, le deroghe alla disciplina generale senza violazioni dell'art. 3 Cost.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 6 - 19 dicembre 2006, n. 423

Materia: Professioni

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Art. 9 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; artt. 33, 117 Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 98/2005)

Resistente/i: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto del ricorso: Art. 5, commi 2, 3 e 4 legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8 (Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2
- inammissibili le questioni di legittimità costituzionalità dell'art. 5, commi 3 e 4

Annotazioni:

L'art. 5 della legge prov. Bolzano n. 8/2005 è composto di quattro commi, ognuno dei quali interviene sulla legge della Provincia di Bolzano 16 febbraio 1981, n. 3 (Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana), sostituendo articoli o introducendone di nuovi.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato i commi 2, 3 e 4 del predetto art. 5.

In via preliminare la Corte rilevato che il verbale della riunione del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 2005 nella quale è stata deliberata l'impugnazione riporta, in proposito, l'approvazione della proposta del Ministro per gli affari regionali la cui relazione menziona esclusivamente il comma 2 dell'art. 5 della legge *de qua*.

Sono state pertanto dichiarate inammissibili le questioni sollevate nei confronti dei commi 3 e 4: l'oggetto dell'impugnazione - ha infatti ricordato la Corte - è definito dal ricorso in conformità alla decisione assunta dal Governo (sent. n. 338/2003).

L'ambito delle censure sottoposte validamente all'esame della Corte è stato in tal modo limitato all'art. 5, comma 2.

Tale norma introduce nella legge prov. Bolzano n. 3/1981 l'art. 14 che, a sua volta, risulta composto da cinque commi. Il comma 1 dispone che è autorizzato allo svolgimento della professione di odontotecnico anche chi consegua il titolo di "maestro odontotecnico" superando l'apposito esame provinciale. Il comma 2 individua le prove e le materie sulle quali deve essere svolto quell'esame. Il comma 3 stabilisce i requisiti di ammissione all'esame. Il comma 4 rinvia ad un'apposita delibera della Giunta provinciale per la normativa di dettaglio sull'esame e sulla

composizione della commissione esaminatrice. Il comma 5 rinvia ad un emanando regolamento di esecuzione per le disposizioni transitorie.

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri tali disposizioni eccederebbero i limiti della competenza legislativa concorrente che spetta alla Provincia in materia di sanità ai sensi dell'art. 9 dello statuto speciale, esorbiterebbero dalla competenza legislativa concorrente attribuita in materia di professioni alle regioni a statuto ordinario dall'art. 117, terzo comma, Cost. – competenza da intendersi estesa alla Provincia autonoma di Bolzano, quale forma di autonomia più ampia, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 – e contrasterebbero con la potestà legislativa esclusiva dello Stato contemplata dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione.

Invece la Provincia riconduce la norma impugnata alla materia dell'artigianato sulla quale essa ha competenza legislativa ai sensi dell'art. 8, n. 9, dello statuto di autonomia speciale.

La Corte ha giudicato la questione fondata, osservando che i contenuti dell'attività di odontotecnico sono definiti dal regio decreto 1265/1934 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e dal regio decreto n. 1334/1928 (Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie) che qualificano l'odontotecnico come esercente una "arte ausiliaria delle professioni sanitarie".

A tal proposito viene evidenziato che la giurisprudenza costituzionale ha già riconosciuto che le arti ausiliarie delle professioni sanitarie rientrano nella materia delle "professioni" di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (sent. n. 319/2005; n. 353/2003).

Lo statuto speciale della Provincia autonoma di Bolzano non contempla una competenza legislativa della Provincia nella materia delle professioni, materia che invece l'art. 117, terzo comma, Cost. inserisce tra quelle oggetto di competenza legislativa concorrente. Tale competenza concorrente si deve quindi intendere estesa, a giudizio della Corte, alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3/2001.

Rispetto alla previsione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la Corte ha già affermato che sono riservate allo Stato sia l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici (sent. n. 40/2006; n. 424, n. 355 e n. 319 del 2005; n. 353/2003), sia la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni (sent. n. 153/2006), sia l'istituzione di nuovi albi (sent. n. 40/2006, n. 424 e n. 355 del 2005).

E' stata, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 8/2005, perché esso, disciplinando l'attività del maestro odontotecnico e le condizioni per l'acquisizione della relativa qualifica, definisce una nuova figura professionale ed incide così su di un ambito che rientra nella competenza legislativa dello Stato.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 6 - 22 dicembre 2006, n. 440

Materia: Lavori pubblici

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Art. 2 Statuto speciale per la Valle d'Aosta; artt. 3, 97, 117, primo comma, 120 Cost.; artt. 2, 3, 4, 39 e seguenti, 81 e seguenti del Trattato CEE sulla tutela della concorrenza, sulla libera circolazione e sulla libertà di stabilimento

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 91/2005)

Resistente/i: Valle d'Aosta

Oggetto del ricorso: Art. 26, comma 2, lettera c), della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), nel testo modificato dall'art. 25 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 5 agosto 2005, n. 19 (Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 – legge regionale in materia di lavori pubblici – da ultimo modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata

Annotazioni:

La disposizione censurata stabilisce che, nell'affidamento di lavori pubblici di interesse regionale mediante procedura ristretta, qualora, per gli appalti di valore pari o inferiore alla soglia di 1.200.000 euro, i candidati qualificati siano in numero superiore a quello previsto dal bando, fra i criteri ai quali l'amministrazione appaltante deve attenersi per operare la selezione di ingresso dei due terzi dei candidati alla licitazione, vi è quello della «migliore idoneità di localizzazione, determinata in base tanto al valore assoluto tanto all'incidenza percentuale sull'organico del concorrente del numero di dipendenti iscritti presso la sede regionale della cassa edile ovvero, ove non tenuti all'obbligo della predetta iscrizione, presso la sede regionale dell'INPS nell'anno antecedente quello di pubblicazione del bando di gara».

Tale norma, secondo il ricorrente, sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto determinerebbe un trattamento differenziato *ratione loci*, creando di fatto una barriera discriminatoria a danno dei soggetti non localizzati nel territorio regionale, in violazione del limite generale del rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali posto dallo statuto speciale in relazione alla competenza legislativa regionale primaria ivi riconosciuta in materia di «lavori pubblici di interesse regionale».

Inoltre, violerebbe il principio della parità di trattamento di situazioni identiche e della uniformità di disciplina e di trattamento nei confronti degli operatori economici su tutto il territorio nazionale, nonché il principio di imparzialità, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione.

Nel merito, la questione è stata giudicata fondata, in riferimento all'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, nonché agli artt. 3, 97 e 120 della Costituzione.

La Corte ribadisce quanto già affermato in più occasioni e cioè che «discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale» contrasta con il principio di eguaglianza, nonché con il principio in base al quale la regione «non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni» e «non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro» (art. 120, secondo e terzo comma, della Costituzione) (sent. n. 207/2001). Da tale principio, «che vincola anche le Regioni a statuto speciale», e che più volte è stato ritenuto applicabile all'esercizio di attività professionali ed economiche (sent. n. 6/1956, n. 13/1961, n. 168/1987, n. 372/1989, n. 362/1998), discende anche «il divieto per i legislatori regionali di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (nonché, in base ai principi comunitari sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi paese dell'Unione europea)» (sent. n. 207/2001).

Nella specie, la norma censurata individua, fra i criteri di selezione dei due terzi dei candidati da ammettere alla procedura ristretta per l'affidamento dei lavori pubblici di interesse regionale, selezione necessaria al fine di rispettare il numero di candidati indicato nel bando, anche quello della migliore idoneità di localizzazione, determinata sia in valore assoluto sia in relazione all'organico, cioè come rapporto tra numero totale di dipendenti e numero di dipendenti iscritti presso la sede regionale della cassa edile.

In tal modo, dunque, la norma stabilisce proprio una «condizione rivolta a frapporre barriere all'ingresso nel territorio regionale, in qualità di soggetti appaltatori, di imprese provenienti da altre aree e prive di legami stabili con il territorio medesimo» (sent. n. 207/2001). Questa condizione non è infatti fondata su alcuna ragione tecnica, né può ritenersi ragionevolmente giustificabile in nome dell'efficienza e del buon andamento dell'amministrazione, in quanto è «ben possibile che anche imprese aventi sede e organizzazione stabile fuori del territorio regionale possiedano i requisiti tecnico-organizzativi necessari – e richiesti dalla normativa e dai bandi di gara – per assicurare un'efficiente esecuzione degli appalti» ed a nulla rileva il richiamo agli eventuali maggiori costi che tali imprese dovrebbero sostenere, poiché gli altri criteri di scelta del contraente individuati dalla legge «consentono comunque all'amministrazione di assicurarsi le prestazioni alle condizioni per essa più convenienti anche sotto il profilo economico» (sent. n. 207/2001).

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 8 - 19 gennaio 2007, n. 2

Materia: Elezioni consiglieri regionali

Tipo di giudizio: Conflitto di attribuzioni

Limiti violati: Artt. 15, 17 e 57 Statuto speciale per la Sardegna; artt. 101, 102, 111 e 113 Cost.; art. 3, commi 2 e 3, legge cost. n. 2/2001 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano)

Ricorrente/i: Regione autonoma della Sardegna (ricorrente n. 14/2006)

Resistente/i: Presidente del consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: sentenza della Corte di cassazione, I sezione civile, del 24 luglio 2006, n. 16889

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto

Annotazioni:

Il conflitto ha tratto origine dalla controversia sulla pretesa incompatibilità del predetto Biancareddu alla carica di consigliere regionale ai sensi degli artt. 2, primo comma, numero 11, e 3, primo comma, numero 1, della legge n. 154/1981 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), «in quanto alla data del giorno fissato per il deposito delle candidature rivestiva la carica di Presidente e legale rappresentante del Consorzio per la Zona Industriale di interesse regionale di Tempio Pausania, ente dipendente della Regione o quantomeno sottoposto alla sua vigilanza».

Con sentenza del marzo 2005, il Tribunale di Cagliari aveva ritenuto, «che la causa di ineleggibilità non ricorresse perché non applicabile alle elezioni del Consiglio Regionale della Regione Sardegna la legge n. 154 del 1981»; sul punto, tale sentenza veniva confermata da quella di secondo grado, emessa dalla Corte di appello di Cagliari nel luglio 2005. A seguito di impugnazione della sentenza d'appello, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 16889 del 24 luglio 2006, dichiarava invece «la decadenza del Biancareddu dalla carica di consigliere regionale della Regione Sardegna, poiché presidente di un ente vigilato dalla regione, e in quanto tale in situazione di incompatibilità giusta la legge n. 154 del 1981».

Ad avviso della Regione, sarebbero gravemente lesive, unitamente alle «statuizioni di cui in dispositivo», talune affermazioni contenute nella impugnata sentenza, alle quali è conseguita la statuizione di decadenza del Biancareddu dalla carica di consigliere regionale.

Il conflitto è stato dichiarato inammissibile – come eccepito anche dal resistente Presidente del Consiglio dei ministri – per la circostanza che la Regione Sardegna ha denunciato dei semplici *errores in iudicando*.

La Corte, infatti, deve verificare anzitutto se il ricorso per conflitto, al di là delle formali asserzioni a corredo della prospettazione, si traduca «in strumento atipico di impugnazione» dell'atto giurisdizionale e come tale risulti, quindi, inammissibile.

Non vi è dubbio, precisa la Corte, che il conflitto intersoggettivo (come, peraltro, anche quello tra poteri dello Stato) possa riguardare un atto giurisdizionale, là dove però la stessa proposizione del conflitto non si risolva in un mezzo improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale (tra le altre, sent. n. 326, n. 276 e n. 29 del 2003, n. 27 del 1999, n. 357 del 1996, n. 175 e n. 99 del 1991, n. 285 del 1990, n. 70 del 1985, n. 183 e n. 98 del 1981, n. 289 del 1974), giacché avverso «gli errori *in iudicando* di diritto sostanziale o processuale, infatti, valgono i rimedi consueti riconosciuti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni; non vale il conflitto di attribuzione» (sent. n. 27/1999).

E' chiaro, quindi, che il conflitto non può surrettiziamente trasformarsi in un nuovo grado di giurisdizione avente portata tendenzialmente generale.

Difatti, come precisato dalla sent. n. 27/1999, «*avendo [...] per lo più le situazioni soggettive delle Regioni base diretta o almeno indiretta in norme di rango costituzionale attributive di competenza, la gran parte dei motivi di doglianza da parte delle stesse contro decisioni giurisdizionali finirebbe per potersi trasformare automaticamente in motivo di ricorso per conflitto di attribuzione, con evidente forzatura dei caratteri propri di quest'ultimo e alterazione dei rapporti tra la giurisdizione costituzionale e quella riconosciuta a istanze giurisdizionali non costituzionali*».

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 10 - 26 gennaio 2007, n. 12

Materia: Igiene e sanità pubblica

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Artt. 3 e 4 Statuto speciale per la Sardegna; artt. 5, 11, 18 e 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio); art. 41 Cost.

Ricorrente/i: Tribunale amministrativo regionale della Sardegna (ordinanza n. 18/2005)

Resistente/i: Regione Sardegna

Oggetto del ricorso: Art. 6, comma 19, della legge della Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2001)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato l' illegittimità costituzionale della norma impugnata

Annotazioni:

Il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 19, della legge della Regione Sardegna, n. 6/2001, nella parte in cui tale disposizione nel fare «*divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire, nel territorio della Sardegna, rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale*», non distingue, ai fini della applicabilità del divieto, fra rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti pericolosi (*rectius*: speciali).

La questione è stata giudicata fondata.

Il titolo di legittimazione legislativa, riguardo alla disciplina afferente allo smaltimento dei rifiuti, è rinvenibile, con riferimento alla Regione Sardegna, nell'art. 4, lettera *i*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), il quale dispone che la Regione, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento interno ed internazionale, nonché entro i principi stabiliti con legge dello Stato, ha competenza legislativa in materia di «igiene e sanità pubblica». Si verte, quindi, in materia in cui, alla luce dello speciale statuto di autonomia, la Regione ha potestà legislativa concorrente.

La competenza primaria nelle materie dell' «agricoltura» e delle «acque minerali e termali», invocata dalla Regione, non rileva, a giudizio della Corte, se non come limite esterno, nel senso che tali materie non debbono essere negativamente incise dalla normativa relativa alla gestione dei rifiuti.

La Corte ha, pertanto, dovuto verificare se la disposizione censurata dal Tribunale amministrativo, la quale, vieta in generale di trasportare, stoccare, conferire o trattare nel territorio sardo, anche al fine di ivi provvedere al loro smaltimento, rifiuti di ogni genere, sia o meno in linea con i principi dettati in materia dallo Stato.

La giurisprudenza costituzionale è già più volte intervenuta sui limiti imposti dalla legislazione regionale allo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale, pervenendo sostanzialmente ad una duplice soluzione in relazione alla tipologia dei rifiuti in questione.

Da un lato si è statuito che, alla luce del principio di autosufficienza stabilito espressamente, ora, dall'art. 182, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, ma, già in passato, affermato dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997, il divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale è applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi; mentre si è, d'altro canto, affermato che il principio dell'autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possono valere per quelli pericolosi – fra i quali sono compresi, fra gli altri, anche gran parte di quelli di origine sanitaria (sent. n. 281/2000) – né per quelli speciali non pericolosi (sent. n. 335/2001).

Si è, infatti, rilevato che per tali tipologie di rifiuti – pericolosi e speciali (sent. n. 505/2002) – non è possibile preventivare in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, cosa che, conseguentemente, rende impossibile «*individuare un ambito territoriale ottimale che valga a garantire l'obiettivo della autosufficienza nello smaltimento*» (sent. n. 335/2001).

Tanto più che vi è la necessità, per determinate categorie di rifiuti (quali quelli sanitari pericolosi), che lo smaltimento avvenga in strutture specializzate, non presenti in maniera omogenea sul territorio nazionale.

Il principio dell'autosufficienza regionale nello smaltimento dei rifiuti urbani ordinari non si applica, dunque, alle tipologie di rifiuti speciali pericolosi.

Poiché la censurata disposizione, operando una indiscriminata assimilazione di ogni genere di rifiuto di origine extraregionale, ne vieta globalmente l'ingresso nel territorio regionale, anche se, come nel caso in oggetto, finalizzato allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, ne deriva il suo contrasto con il principio fondamentale rilevabile nella legislazione dello Stato e, quindi, la sua incostituzionalità.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 22 gennaio 2007 – 2 febbraio 2007, n. 21

Materia: Lavoro

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 33, sesto comma, 117, secondo e terzo comma, Cost

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 21/2006)

Resistente/i: Regione Sardegna

Oggetto del ricorso: Artt. 38, comma 2, 5, commi 1 e 3, 8, comma 3, lettera e), e 11, comma 6, lettera e), della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato non fondate le questioni

Annotazioni:

Secondo il ricorrente, la norma dell'art. 38, comma 2, che dispone la prevalenza della formazione esterna rispetto alla formazione cosiddetta «formale», contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma, lettere l) e n), della Costituzione, che stabiliscono la competenza legislativa esclusiva dello Stato rispettivamente in materia di ordinamento civile e di norme generali sull'istruzione.

Il ricorrente osserva, poi, che l'art. 5, lettere a) e b), dello statuto della Regione Sardegna attribuisce alla Regione il potere di emanare norme integrative e di attuazione in materia di istruzione e di lavoro.

Il ricorrente sostiene, inoltre, che tutte le altre disposizioni, concernenti la partecipazione di rappresentanti della scuola, della formazione e delle università al sistema regionale dei servizi per il lavoro – e in particolare alle Commissioni provinciali e a quella regionale per i servizi e le politiche del lavoro – violano le attribuzioni dello Stato in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

Nel merito, le questioni non sono risultate fondate.

Riguardo alla disposizione di cui all'art. 38, comma 2, della legge regionale impugnata, ribadendo quanto già affermato con la sent. n. 425/2006, la Corte ha ritenuto che essa, nello stabilire che la formazione dalla legge definita formale debba essere prevalentemente esterna, non alteri i rapporti tra formazione interna, la cui disciplina compete allo Stato, e formazione esterna di competenza regionale, mantenendosi perciò conforme al sistema delle competenze concorrenti e del concorso di competenze che si verifica in tema di apprendistato (sent. n. 50/2005).

Del pari non fondate sono state giudicate le questioni, concernenti le altre disposizioni, sollevate per contrasto con l'art. 33, sesto comma, Cost., in quanto implicano la doverosa partecipazione di rappresentanti delle università al sistema dei

servizi in materia di lavoro e ad organismi provinciali e regionali istituiti dalla legge impugnata, violando il principio dell'autonomia delle università.

Il ricorrente, infatti - osserva la Corte - non tiene conto della circostanza che l'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 20/2005 stabilisce che i soggetti di cui al comma 1 (tra i quali la scuola, le università e gli enti di formazione) espletano le attività del sistema dei servizi *«previo accreditamento rilasciato dalla Giunta regionale»*. Il comma 4 dello stesso articolo (non impugnato) prevede che *«le procedure, i presupposti e le modalità per l'ottenimento, il mantenimento e la revoca dell'accreditamento, sono stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro e la Commissione consiliare competente»*.

Ragioni logico-sistematiche e letterali – la disposizione parla di «ottenimento» dell'accreditamento – hanno indotto la Corte ad escludere che questo possa essere attribuito d'ufficio.

Tale accreditamento, al contrario, costituisce esplicitazione dell'autonomia delle università, che potranno richiederlo oppure no.

Ne consegue che il coinvolgimento delle medesime nel sistema dei servizi per il lavoro non si configura come adempimento di un obbligo, illegittimamente loro imposto dalla normativa regionale, di necessaria partecipazione ai detti organi regionali, ma come mera facoltà di partecipazione.